

N. 05464/2015 REG.PROV.PRES.

N. 05483/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Bis)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente  
**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2003, proposto da:  
Soc Agricola Torcrescenza Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Anelli, con  
domicilio eletto presso Lucio Anelli in Roma, Via della Scrofa, 47;

***contro***

Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rodolfo Murra,  
domiciliato in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  
Soprintendenza Archeologica di Roma;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Verdi Ambiente - Soc. Vas - Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele  
Montini, Carla Licignano, con domicilio eletto presso Emanuele Montini in Roma,  
Via L. Rizzo N. 62;

***per l'annullamento***

rigetto istanze di condono edilizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

lo dichiara perento.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Roma il giorno

**Il Presidente  
Filoreto D'Agostino**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)